

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 4 DEL 09/07/2021

OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO E ABBANDONO BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO FINALE EUROPEI DI CALCIO UEFA EURO 2020 DOMENICA 11 LUGLIO 2021 AREA ANTISTANTE E PARCO DEL MONASTERO

IL VICE SINDACO

PREMESSO che:

l'art. 32 della Costituzione tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;

il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

il Consiglio dei Ministri, in data 21 aprile 2021, ha deliberato la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19;

il Decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65 dispone, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dello stato di attuazione della campagna vaccinale, l'applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

in base ai predetti decreti ed alla normativa vigente, in zona bianca, i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande, senza limiti orari; la prossima finale del campionato europeo di calcio 2020, in data domenica 11 luglio p.v. alle ore 21, vedrà la partecipazione della nazionale italiana e che appare prevedibile il verificarsi di assembramenti e il consumo di alcolici;

CONSIDERATO che:

il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni e assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito nonché impattare sulla circolazione delle persone sul territorio comunale;

tali aggregazioni e assembramenti in questo periodo devono quanto più possibile essere evitati e limitati anche per contenere e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19;

alla luce delle sopra citate valutazioni, si ritiene opportuno applicare nel territorio comunale, prima e dopo l'incontro di calcio, misure atte a limitare il consumo di alcol in maniera tale da evitare assembramenti, rischi di trasmissione del COVID-19 e pericoli per la pubblica incolumità.

RITENUTO pertanto, opportuno vietare, domenica 11 luglio 2021 il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle modalità descritte in premessa;

VISTI gli articoli 7 bis, 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

CONSIDERATO CHE

La promozione sul territorio di eventi ricreativi ed in genere di momenti di svago rivolti a tutta la cittadinanza, rappresenta una forma di aggregazione e coesione della comunità locale, che va tutelata e sostenuta;

In occasione della manifestazione indicata in oggetto è prevista una buona affluenza di pubblico e che per consentirne lo svolgimento è necessario predisporre tutte le misure atte a garantire l'incolumità dei partecipanti, così come della sicurezza urbana, anche alla luce della vigente normativa anti COVID-19;

In occasione di eventi e manifestazioni con afflusso di pubblico l'abbandono al suolo di bottiglie di vetro, successivo al consumo delle bevande ivi contenute, all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, può costituire un fattore di rischio per l'incolumità delle persone, l'ordine e la sicurezza pubblica, in caso di rapida evacuazione delle aree interessate;

Il fenomeno dell'abbandono al suolo di bottiglie di vetro all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali va a pregiudicare anche la pulizia e l'igiene del suolo e dell'abitato;

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa

Durante la proiezione della finale degli Europei di calcio "UEFA EURO 2020" domenica 11 luglio 2021, il divieto assoluto di consumo e abbandono di bevande in contenitori di vetro in tutta l'area antistante e all'interno del Parco del Monastero (Via Balegno)

AVVERTE

1. Che in caso di inadempienza, a tutto o parte di quanto contenuto nella presente ordinanza si procederà a termini di legge;
1. Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis, del citato D.Lgs. n. 267/2000 es.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e la possibilità di pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00.
2. Che la Polizia locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro 30 giorni al Prefetto per motivi di legittimità e di merito, ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mara Miretti, Dirigente Servizio Affari Generali, Legali e Servizi alla persona.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, al Comando della Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri di Orbassano, affisso in prossimità delle aree interessate agli eventi culturali e pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo pretorio della Città di Rivalta di Torino.



Il Vicesindaco
Sergio MURO
f.to digitalmente